



“PARTE SPECIALE C”

ai sensi del D.lgs. n. 231/2001

“Prevenzione dei Reati di Abuso di Mercato”

Approvazione: Consiglio di Amministrazione

INDICE

1	PREMESSA.....	3
1.1	Revisioni	3
2	DESCRIZIONE FATTISPECIE DI REATO	4
3	ATTIVITÀ SENSIBILI E PROTOCOLLI	5
4	PROTOCOLLI GENERALI	6
4.1	Comportamenti espressamente richiesti.....	6
4.2	Comportamenti espressamente vietati	6
5	PROTOCOLLI SPECIFICI	7
	PROCESSO di GESTIONE DEL PATRIMONIO.....	7
	PROCESSO di GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE	9

1 PREMESSA

La presente Parte Speciale del Modello Organizzativo è dedicata alla trattazione dei reati di “*abuso di mercato*” così come individuati nell’articolo art. 25-sexies del D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e rappresenta il sistema di protocolli adottati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo (di seguito anche “*Fondazione*” o “*Ente*”) al fine di contrastare il rischio di commissione dei suddetti reati da parte dei Destinatari del Modello Organizzativo per quanto coinvolti nell’espletamento delle “attività sensibili”.

La presente Parte Speciale è stata predisposta sulla base dell’Analisi dei Rischi (cfr. PV. CA n. 248 del 07/02/2014) e a successivi aggiornamenti (cfr. PV CA n. 317 del 11/04/2017) a cui si rimanda per le considerazioni di dettaglio.

1.1 Revisioni

N° Rev.	Data rev.	Note
1.0	01/12/2016	P.V. CA n. 309 - Prima emissione
2.0	13/04/2018	P.V. CA n. 334 – modifiche conseguenti all’introduzione di nuovi reati nel D.lgs. n. 231/2001, oltre al cambiamento della struttura e funzionamento organizzativo.
3.0	20/03/2020	P.V. CA n.368 – modifica par.5 Protocolli specifici

2 DESCRIZIONE FATTISPECIE DI REATO

Tutte le condotte rilevanti ai fini della legge penale e delle leggi speciali applicabili sono rappresentate nell'allegato “*Elenco dei Reati*”, parte integrante del Modello di Organizzazione, adottato dall'Ente, cui si rimanda per la trattazione approfondita della materia.

Sulla base delle analisi condotte sui processi e sulle attività dell'Ente, i principi contenuti nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati:

- Art. 184 D.lgs. n. 58/98 (T.U.F.) – abuso di informazioni privilegiate
- Art. 185 D.lgs. n. 58/98 (T.U.F.) – manipolazione del mercato
- Art. 2637 c.c. – agiotaggio



3 ATTIVITÀ SENSIBILI E PROTOCOLLI

L'analisi dei processi e delle aree operative della Fondazione ha consentito di individuare le principali attività caratteristiche (di seguito "*attività sensibili*") potenzialmente esposte al compimento di uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale e previsti dal D.lgs. n. 231/01. L'esito di tale analisi è di seguito riportato.

Le attività sensibili sono inerenti alla gestione delle informazioni privilegiate e alla comunicazione di notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Ai fini dell'efficace vigilanza sull'attuazione del Modello Organizzativo i Destinatari, in ragione del proprio ruolo e delle proprie responsabilità, sono tenuti alla trasmissione dei principali flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza con la cadenza periodica prevista, salvo esigenze specifiche.

Tra i flussi informativi principali dei quali l'Organismo di Vigilanza deve essere periodicamente destinatario, rientrano, a mero titolo di esempio e senza pretesa di completezza, oltre a quanto già indicato nella "*Parte Generale*" del Modello, le principali informazioni, dati e notizie elencati all'interno del documento "Flussi Informativi".

In ogni caso all'Organismo di Vigilanza sono conferiti tutti i poteri per richiedere in ogni momento qualsiasi informazione, dato, documento, notizia ai Destinatari del Modello organizzativo.

I Destinatari del Modello organizzativo dovranno fornire senza indugio quanto richiesto all'Organismo di Vigilanza.

Resta altresì fermo il principio che ogni informazione o notizia che ai sensi del Modello organizzativo possa considerarsi rilevante dovrà essere trasmessa senza indugio all'Organismo di Vigilanza.

4 PROTOCOLLI GENERALI

Nell'espletamento delle attività a rischio è espressamente fatto obbligo ai Destinatari di collaborare e agire in accordo ai comportamenti generali, definiti all'interno del successivo paragrafo 4.1, e ai comportamenti specifici definiti all'interno del successivo paragrafo 5, oltre che di trasmettere i Flussi Informativi all'Organismo di Vigilanza.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente Parte Speciale, i Destinatari sono tenuti a osservare i principi contenuti nel Codice Etico e Comportamentale e le Procedure dell'Ente.

4.1 Comportamenti espressamente richiesti

Le attività di investimento e disinvestimento in società quotate e relative a strumenti finanziari emessi da società quotate (titoli, diritti di opzione, etc.), utilizzo e comunicazione di informazioni riservate e confidenziali devono essere svolte nel rigoroso rispetto della normativa di legge e regolamentare vigente, secondo scelte razionali e senza trarre vantaggio da informazioni privilegiate cui si accede.

Lo svolgimento delle attività è riservato alle funzioni e ai soggetti formalmente preposti e autorizzati, per i quali vige l'obbligo di rispettare e dare attuazione ai regolamenti e le procedure formalizzate oltre che di raccogliere e conservare la documentazione utile ai fini probatori.

I responsabili delle Aree/Uffici che svolgono o partecipano ad una o più attività sensibili, devono fornire ai propri collaboratori adeguate direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali ed informali intrattenuti, secondo le peculiarità del proprio ambito di attività, trasferendo conoscenza della normativa esterna ed interna e consapevolezza delle situazioni a rischio di reato.

4.2 Comportamenti espressamente vietati

I Destinatari non devono diffondere informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo, o effettuare, in qualsiasi forma e a qualsiasi titolo, operazioni di acquisto, vendita o di altro tipo, su partecipazioni e strumenti finanziari, utilizzando informazioni privilegiate di cui si sia venuti a conoscenza.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse o del vantaggio dell'Ente può giustificare una condotta non onesta o non rispettosa della legge.



5 PROTOCOLLI SPECIFICI

PROCESSO di GESTIONE DEL PATRIMONIO

attività caratteristiche valutate come Attività sensibili alla commissione dei reati:

- **Esecuzione delle operazioni di investimento e disinvestimento**
- **Acquisizione o sottoscrizione di partecipazioni**

fattispecie esemplificativa di inadempimento che potrebbe dare luogo alla commissione dei reati:

- *utilizzo di informazioni privilegiate, delle quali si è a conoscenza in ragione del possesso di una partecipazione nel capitale di società quotate, per l'acquisto, la vendita o la realizzazione di altre operazioni speculative, direttamente o indirettamente, su strumenti finanziari (titoli, diritti di opzione) utilizzando il patrimonio della Fondazione;*
- *esecuzione di operazioni di acquisto, vendita o altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando informazioni privilegiate acquisite;*
- *raccomandazione o induzione di altri, sulla base delle informazioni privilegiate delle quali si è in possesso, a compiere taluna delle operazioni di cui al primo punto.*

Entità organizzative prevalentemente coinvolte:

Consiglio Generale (e Comitato Patrimonio), Consiglio di Amministrazione (e Comitato Investimenti), Presidente, Segretario Generale, Area Segreteria e Affari legali, Area Investimenti e Gestione finanziaria, Ufficio Comunicazione e tutte le altre aree/uffici in possesso di informazioni riservate e privilegiate.



PROCESSO di GESTIONE DEL PATRIMONIO	
Protocolli	Descrizione
<i>Codice Etico e Comportamentale</i>	<i>Art. 7 Obbligo di Correttezza, Art. 8 Dovere di Riservatezza, Art. 9 Trasparenza dell'Attività e delle Informazioni, Art. 26 Patrimonio, Art. 28 Informazioni, Art. 29 Infrastrutture</i>
<i>Comportamenti Richiesti</i>	<i>È fatto obbligo che le operazioni di investimento e disinvestimento siano effettuate solo da parte di soggetti chiaramente identificati dotati di deleghe. È fatto obbligo che, per le operazioni di investimento e disinvestimento, le relative disposizioni di pagamento o di rimborso siano predisposte e/o controllate e autorizzate da soggetti distinti garantendo la separatezza organizzativa.</i>
<i>Comportamenti Vietati</i>	<i>È fatto divieto di porre in essere operazioni simulate o altri artifici in grado di determinare un'alterazione del prezzo degli strumenti finanziari. È fatto divieto di raccomandare o indurre soggetti terzi a compiere le operazioni de quibus, sulla base di informazioni privilegiate. È fatto divieto di concludere un'operazione o una serie di operazioni per nascondere quale sia la vera proprietà di uno strumento finanziario, tramite la comunicazione al pubblico, in violazione alle norme che regolano la trasparenza degli assetti proprietari, della proprietà di strumenti finanziari a nome di altri soggetti collusi. È vietato indurre o raccomandare altri ad effettuare operazioni di compravendita sulla base di informazioni privilegiate.</i>
<i>Regolamenti, Procedure e processi</i>	<i>Regolamento sulla Gestione del Patrimonio Documento attuativo del Regolamento sulla Gestione del Patrimonio Procedura Allocazione e Gestione Portafoglio finanziario Procedura Gestione delle Partecipazioni</i>
<i>Flussi Informativi</i>	<i>Flussi Informativi (documento di supporto)</i>



PROCESSO di GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE

attività caratteristiche valutate come Attività sensibili alla commissione dei reati:

- **Comunicazione e Corporate Identity**
- **Sito Web e Social media**

fattispecie esemplificativa di inadempimento che potrebbe dare luogo alla commissione dei reati:

- *comunicazioni di informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio dell'attività dell'Ente (a prescindere dalla circostanza che coloro i quali ricevono tali informazioni le utilizzino per compiere operazioni);*
- *diffusione di notizie false o comunque ponendo in essere artifici o raggiri concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di mercato di strumenti finanziari quotati (titoli, diritti di opzione).*

Entità organizzative prevalentemente coinvolte:

Consiglio Generale, Consiglio di Amministrazione, Presidente, Segretario Generale, Area Investimenti e Gestione finanziaria, Ufficio Comunicazione e tutte le altre aree/uffici che a vario titolo concorrono alle attività di comunicazione.



PROCESSO di GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE e RELAZIONI ESTERNE	
Protocolli	Descrizione
<i>Codice Etico e Comportamentale</i>	Art. 7 Obbligo di Correttezza, Art. 8 Dovere di Riservatezza, Art. 9 Trasparenza dell'Attività e delle Informazioni, Art. 10 Informazioni alla stampa, Art. 26 Patrimonio, Art. 28 Informazioni, Art. 29 Infrastrutture
<i>Comportamenti Richiesti</i>	<p>È fatto obbligo che le comunicazioni e le notizie relative alle partecipazioni e a operazioni in strumenti finanziari in società quotate siano gestite e diffuse solo da parte di soggetti chiaramente identificati.</p> <p>È fatto obbligo che le comunicazioni siano predisposte, controllate e autorizzate da soggetti distinti garantendo la separatezza organizzativa.</p> <p>È fatto obbligo ai componenti degli Organi che intervengano, partecipino, o comunque assistano a qualunque titolo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e/o dei comitati, di mantenere l'assoluta riservatezza sui documenti ed informazioni acquisite nel corso delle predette riunioni.</p> <p>È fatto obbligo di diffondere comunicazioni su eventi dell'Ente o sulla situazione della società target in processi acquisizione e cessione, che rispettino i principi deontologici, di trasparenza e veridicità.</p> <p>È fatto obbligo di comunicare le informazioni riservate a terzi, sia interni che esterni all'Ente, solamente per esigenze lavorative, accertandosi che tali persone siano vincolate da obblighi di riservatezza legale, regolamentare, statutaria o contrattuale.</p> <p>È fatto obbligo di trattare le informazioni privilegiate adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto interno dell'Ente e nel contesto esterno avvenga senza pregiudizio della riservatezza delle stesse ed esclusivamente nei confronti dei soggetti coinvolti nelle attività.</p> <p>È fatto obbligo di osservare tutte le misure di sicurezza, fisiche e logiche applicate dall'Ente.</p>
<i>Comportamenti Vietati</i>	<p>È fatto divieto di diffondere anche attraverso internet o i social network notizie false idonee a provocare un'alterazione dei prezzi di strumenti finanziari.</p> <p>È fatto divieto di comunicare informazioni riservate, a prescindere da come queste vengono poi utilizzate dal confidente.</p> <p>È fatto divieto di utilizzare e diffondere informazioni riservate in modo inappropriato e abusivo.</p>
<i>Regolamenti, Procedure e processi</i>	Regolamento Consiglio Generale Regolamento Consiglio di Amministrazione Procedura Relazioni con i Media Codice Trattamento Dati e Informazioni (ex Disciplinare Tecnico)
<i>Flussi Informativi</i>	Flussi Informativi (documento di supporto)